Tipologia: FISCO
Protocollo: 2021522
Data: 09.02.2022

Oggetto: DICHIARAZIONE IVA 2022



# LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L'ESERCIZIO 2021

Gentile Associato,

Con provvedimento n. 11160 del 14/01/2022 sono stati approvati il modello e le istruzioni per la dichiarazione annuale IVA 2022 periodo d'imposta 2021.

La Dichiarazione Iva 2022 relativa all'anno d'imposta 2021 dovrà essere presentata tra il 1° febbraio 2022 il 02 maggio 2022 (cadendo il 30 aprile 2002 di sabato).

Come ricordato anche l'anno scorso, il comma 641 dell'art.1 Legge n. 190/2014 ha abrogato l'art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 relativo alla Comunicazione dati IVA. Pertanto a partire dall'anno di imposta 2016 la Comunicazione annuale dati IVA è stata soppressa.

Inoltre, anche in relazione alla LIPE del IV trimestre del 2021, come l'anno scorso, potrà essere inviata insieme alla dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), qualora quest'ultima venga inviata entro il 28 febbraio 2022.

### PRINCIPALI NOVITA'

Si espongono di seguito le principali novità, di carattere generale, nel modello IVA/2022.

### QUADRO VA

Nella sezione 2, è ancora presente il rigo **VA16** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

### QUADRO VE

Nella sezione 1, è stata sostituita la percentuale di compensazione del 6% (rigo **VE3**) con quella del 6,4% prevista dal DM 19.12.2021 per i prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/1972. Sono state altresì eliminate le percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95% applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5%.

Sono stati, anche, rinumerati i righi da VE1 a VE11.

### - QUADRO VF

Nella sezione 1 è stata sostituita la percentuale di compensazione del 6% (rigo **VF4**) con quella del 6,4% prevista dal DM 19.12.2021 per i prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/1972. Sono state altresì eliminate le percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95% applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5%.

Sono stati, di conseguenza, rinumerati i righi delle sezioni 1) e 2).

Nel rigo VF34, relativo ai dati per il calcolo della percentuale di detrazione: (i) il campo 7 è stato ridenominato "operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis e d-bis)" per consentire l'indicazione delle operazioni esenti Iva di cui all'art. 10, co. 3, DPR 633/1972, ossia delle cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'art. 2-bis, co. 1, lett. 4) DPR 633/1972 (cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche). Infatti tali operazioni sono equiparate a quelle imponibili ai fini della detrazione IVA; (ii) il campo 9 è stato ridenominato "operazioni esenti legge n. 178 / 2020" per considerare, in sede di determinazione della percentuale di detrazione, le operazioni esenti con diritto alla detrazione Iva



di cui all'art. 1, co. 452 e 453 della L. 178/2020, ossia: 1. le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID – 19 e le prestazioni servizi strettamente connesse a tale strumentazione; 2. le cessioni di vaccini contro il COVID – 19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse tali vaccini.

Nella sezione 3-B: (i) è stata sostituita la percentuale di compensazione del 6% (rigo VF41) con quella del 6,4% prevista dal DM 19.12.2021 per i citati prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/1972; (ii) sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95% applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, sostituite, come detto, con la percentuale di compensazione del 9,5%; (iii) sono stati rinumerati i righi della sezione 3-B.

# - QUADRO VO

I righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati "vendite a distanza intracomunitarie di beni – art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993", al fine di tenere conto delle modifiche introdotte nel DL 331/1993 dal D. Lgs. 83/2021 in tema di commercio elettronico.

E' stato introdotto il rigo VO17 per consentire ai soggetti, che effettuano le prestazioni di servizi (c.d. "TBE") di cui all'art. 7-octies del DPR 633/1972 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, di comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata.

#### OUADRO VX

Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 che era riservato ai subappaltatori per segnalare la presenza della situazione che permetteva loro di elevare a 1 milione di euro il limite annuo per le compensazioni "orizzontali" (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006, con. L. 248/2006). Tale limite è ora stato assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro per le compensazioni nel modello F24 prevista "a regima" con decorrenza dall'01.01.2022 dall'art. 1, co. 72, della L. 234/2021.

# SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata da tutti i contribuenti esercenti attività di impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.

Sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione, solamente, i seguenti soggetti:

- contribuenti (es. i medici) che per l'anno interessato, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 e quelli che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 06/07/2012 n. 98;
- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 6;
- esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6, purché non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- imprese individuali che hanno affittato l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
- soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri UE, che hanno effettuato nell'anno d'imposta soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette e, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta nel nostro Stato, ex art. 44, c. 3, 2° periodo del DL n. 331/93;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, associazioni pro-loco che applicano l'IVA secondo la L. n. 398/91 che sono esonerate dagli adempimenti per le attività commerciali connesse all'attività istituzionale;



- soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000.

# Rimane l'obbligo di presentazione in questi casi particolari:

- soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti, abbiano effettuato, nel periodo, acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario con la particolare procedura del "reverse charge" (acquisti di oro, argento puro, rottami);
- soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti, abbiano registrato anche operazioni intracomunitarie;
- soggetti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti e optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, abbiano eseguito, nel periodo, rettifiche alla detrazione di cui all'art. 19-bis2;
- contribuenti che pur avendo registrato esclusivamente operazioni esenti e optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, abbiano effettuato, nel corso del periodo d'imposta 2017, operazioni imponibili, anche se riferite ad attività tenute con contabilità separate.

## MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In base all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 la presentazione della dichiarazione annuale IVA deve avvenire esclusivamente in via telematica, indipendentemente dal volume d'affari realizzato.

La dichiarazione IVA può essere trasmessa:

- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet;
- tramite gli intermediari (e altri soggetti) abilitati.

# Termini per la presentazione delle dichiarazioni

Come sopra indicato in base al revisionato articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione Iva relativa all'anno 2021 deve essere presentata solo in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 02 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile 2022 cade in sabato).

La dichiarazione si considera presentata al momento della ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, che coincide con la ricezione, sempre per via telematica, delle comunicazioni di conferma.

Le dichiarazioni presentate entro i successivi novanta (90) giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge; invece, quelle presentate con ritardo superiore a novanta (90) giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

I soggetti passivi che intendono avvalersi del **quadro VP**, per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al IV trimestre 2021, devono presentare la dichiarazione **entro il 28 febbraio 2022**.

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.



I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Segnaliamo che, relativamente ai versamenti, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale lva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2002), con la maggiorazione dell'1,6%, e cioè con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo. In alternativa, il saldo Iva a debito, per l'anno 2022, può essere versato entro il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio cade di sabato e, pertanto, si applica il differimento dal 01 agosto al 20 agosto) con la maggiorazione complessiva del 2,0064%, pari allo 0,40% calcolato sull'importo del saldo Iva aumentato degli interessi.

Il credito Iva maturato nell'anno 2021 (rigo VX2) può essere utilizzato scegliendo una o più delle seguenti modalità:

- rimborso, qualora sussista una delle fattispecie previste (rigo VX4);
- riporto a riduzione debito Iva a partire dal mese di gennaio 2022 o dal primo trimestre 2022, a seconda della periodicità con la quale si liquida l'imposta (rigo VX5);
- compensazione mediante modello F24 tenuto conto delle limitazioni legate all'obbligo di apposizione del visto di conformità (rigo **VX5**);
- cessione alla consolidante, nell'ambito del consolidamento nazionale (art. 117 e ss. Del TUIR), per la compensazione dell'Ires dovuta dalla stessa (rigo **VX6**).

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro